



12579-18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -
 Dott. ENRICO SCODITTI - Consigliere -
 Dott. LINA RUBINO - Consigliere -
 Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Rel. Consigliere -
 Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITÀ
CIVILE. CUSTODIA.

Ud. 07/03/2018 - CC

R.G.N. 6857/2017

Cau. 12579
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 6857-2017 proposto da:

(omissis), elettivamente domiciliato in (omissis)
 (omissis), presso lo studio
 dell'avvocato (omissis), che lo rappresenta e difende
 unitamente all'avvocato (omissis);

- *ricorrente* -*contro*

COMUNE DI ERCOLANO C.F. (omissis), in persona del
 Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in
 ROMA Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di cassazione,
 rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

- *controricorrente* -*contro*

FALLIMENTO (omissis);

- intimato -

avverso la sentenza n. 2316/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/03/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. (omissis) e (omissis), nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore (omissis), convennero in giudizio il Comune di Ercolano, davanti al Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Portici, chiedendo il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della caduta del figlio, asseritamente avvenuta su di alcuni sacchi di immondizia lasciati incustoditi sulla pubblica via.
Si costituì in giudizio il Comune convenuto, chiedendo il rigetto della domanda.
Su richiesta del convenuto il contraddittorio venne esteso alla s.r.l. (omissis), in qualità di gestore del servizio dei rifiuti del Comune, che rimase contumace.
Il Tribunale rigettò la domanda e condannò gli attori al pagamento delle spese di giudizio.
2. La pronuncia è stata appellata da (omissis), frattanto divenuto maggiorenne, e la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 9 giugno 2016, ha rigettato il gravame, condannando l'appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.
3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli ricorre (omissis) (omissis) con atto affidato a tre motivi.
Resiste il Comune di Ercolano con controricorso.

Full

Il Fallimento del (omissis) non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-*bis* cod. proc. civ., e il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 cod. civ.; con il secondo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ.; con il terzo, violazione delle regole sull'onere della prova.

Osserva il ricorrente che la Corte di merito avrebbe trascurato di considerare che l'art. 2051 cit. pone a carico del custode un obbligo superabile solo con la prova del caso fortuito; che comunque si sarebbe dovuta riconoscere l'esistenza di un'insidia e che la ricostruzione dei fatti sarebbe stata compiuta in maniera errata.

Fall

2. I tre motivi, da trattare congiuntamente in considerazione dell'evidente connessione, sono, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento.

La Corte d'appello, con un accertamento in fatto non suscettibile di riesame in questa sede, ha affermato che la caduta era da ascrivere a responsabilità esclusiva dell'allora minore (omissis) il quale, uscendo in corsa da un vicolo per recuperare il pallone che gli era sfuggito, aveva attraversato la strada correndo verso il margine opposto ed era caduto su di un cumulo di immondizia collocato in terra perché i cassonetti erano pieni. La Corte napoletana ha anche aggiunto che il sinistro era avvenuto in pieno giorno di un giorno di primavera, sicché la visibilità era perfetta, per cui la causa della caduta,

con conseguente ferimento alla mano, era da ricondurre a colpa dell'infortunato e dei suoi genitori.

A fronte di simile ricostruzione, il ricorrente insiste, da un lato, nel sostenere che i fatti si sarebbero svolti in modo diverso e, dall'altro, ricorda la natura della responsabilità del custode di cui all'art. 2051 cit., sostenendo che il Comune di Ercolano avrebbe dovuto fornire la prova del caso fortuito. Così facendo, però, il ricorso tende da un lato al riesame del merito; dall'altro, non tiene presente che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato che il caso fortuito idoneo a fare venire meno la responsabilità del custode può essere costituito anche dal comportamento colposo del danneggiato (v., di recente, l'ordinanza 11 maggio 2017, n. 11526); il che è esattamente ciò che la Corte di merito ha riconosciuto nel caso di specie. Né mutano i termini del problema facendo applicazione dei criteri di cui all'art. 2043 cod. civ. invocato nel secondo motivo di ricorso.

True

3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte *rigetta* il ricorso e *condanna* il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 2.800, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del
ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.

True

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile – 3, il 7 marzo 2018.

Il Presidente

White de Amici

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi

22 MAG. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa *Rossana Riccardi*

Riccardi